

Assicurazione di Responsabilità Civile professionale



Documento Informativo Precontrattuale per i prodotti di assicurazione danni – DIP Danni

Compagnia: UnipolSai Assicurazioni S.p.A.

Prodotto: “UNIPOLSAI COLPA GRAVE – AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE O CONVENZIONATE S.S.N.”

UnipolSai Assicurazioni S.p.A. - C.F. 00818570012 e P.IVA 03740811207 - Società iscritta in Italia alla Sezione I dell'Albo delle Imprese di Assicurazione presso l'IVASS al n.1.00006 e autorizzata all'esercizio dell'attività assicurativa con D.M. del 26/11/1984 pubblicato sul supplemento ordinario n.79 alla G.U. n.357 del 31/12/1984 e con D.M. dell'8/11/1993 pubblicato sulla G.U. n.276 del 24/11/1993, soggetta all'attività di direzione e coordinamento di Unipol Gruppo S.p.A., facente parte del Gruppo Assicurativo Unipol, iscritto all'Albo delle società capogruppo presso l'IVASS al n.046.

Le informazioni precontrattuali e contrattuali complete relative al prodotto sono fornite in altri documenti.

Che tipo di assicurazione è?

È una polizza a tutela del patrimonio dell'Esercente la professione sanitaria presso aziende pubbliche o in regime di convenzione con il S.S.N. qualora sia soggetto ad azioni di responsabilità amministrativa o azioni di rivalsa ex art. 9 Legge n. 24/2017.



Che cosa è assicurato?

- ✓ **COLPA GRAVE:** le somme che l'Assicurato sia tenuto a pagare per eventi allo stesso addebitabili totalmente o parzialmente per colpa grave in relazione alla qualifica e attività descritta in Polizza nel caso di:
 - Azione di responsabilità amministrativa per colpa grave svolta nei confronti dell'Esercente la professione sanitaria operante nell'Azienda Sanitaria Pubblica o dell'Esercente la professione sanitaria in regime di convenzione con il S.S.N., esercitata dal Pubblico Ministero presso la Corte dei Conti ai sensi dell'art. 9 comma 5 della legge 24/2017;
 - Azione di surrogazione ai sensi dell'Art. 1916, 1° comma Codice Civile, esperita dalla Società di assicurazione dell'Azienda Sanitaria Pubblica come previsto dall'art. 9 della legge 24/2017.
- ✓ **Estensione alla RC Professionale per interventi di primo soccorso e/o obbligo di solidarietà:** i danni involontariamente cagionati a terzi dall'Assicurato nell'esecuzione di interventi di primo soccorso effettuati per motivi deontologici e/o obbligo di solidarietà umana, indipendentemente dal grado di colpa attribuibile all'Assicurato.

UnipolSai Assicurazioni S.p.A. (di seguito UnipolSai) presta le garanzie fino all'importo massimo stabilito in Polizza (c.d. massimale).

[Per i dettagli su quanto segue vedasi il DIP aggiuntivo Danni]



Che cosa non è assicurato?

- ✗ Non sono oggetto di copertura le garanzie non specificamente indicate in Polizza e tutti i danni causati con dolo dell'Assicurato / Contraente. Inoltre:
- ✗ Non rientra in copertura la responsabilità civile derivante all'Assicurato dallo svolgimento dell'attività dichiarata in polizza all'interno di strutture sanitarie private e relativamente a prestazioni che non siano a carico del S.S.N.;
- ✗ Non è oggetto di copertura la responsabilità civile derivante dallo svolgimento abusivo della professione sanitaria e/o da fatti non rientranti nella competenza professionale stabilita dalla legge o dai regolamenti.
- ✗ Non sono considerati terzi a) le persone coniugate o unite civilmente o conviventi di fatto, i genitori e i figli dell'Assicurato, nonché qualsiasi altro parente od affine con lui convivente; b) i Prestatori di lavoro dell'Azienda Sanitaria Pubblica, salvo che fruiscono personalmente delle prestazioni del S.S.N. in qualità di pazienti.



Ci sono limiti di copertura?

L'Assicurazione è prestata senza l'applicazione di alcuna Franchigia e/o Scoperto.

Sono presenti nelle medesime coperture alcune esclusioni tra le quali quelle relative alle seguenti ipotesi di danni:

- ! conseguenti a responsabilità volontariamente assunte dall'Assicurato e non derivanti dalla legge e/o dai poteri ad esso demandati;
- ! derivanti da responsabilità conseguenti alle funzioni amministrative, organizzative e gestionali derivanti dal ruolo di Direttore generale, Direttore amministrativo, Direttore sanitario, Direttore di struttura complessa e di struttura semplice, Coordinatore infermieristico e Coordinatore dei servizi socio-assistenziali;
- ! conseguenti al mancato raggiungimento delle finalità e degli obiettivi perseguiti dall'Azienda Sanitaria Pubblica di appartenenza, nonché dei criteri di funzionalità ed economicità della gestione;
- ! derivanti da mancata, errata o insufficiente stipulazione di garanzie o assicurazioni, nonché dal mancato o ritardato pagamento dei relativi premi.



Dove vale la copertura?

- ✓ La copertura vale nel territorio di tutti i Paesi dell'Unione Europea, dello Stato Città del Vaticano, della Repubblica di San Marino e della Svizzera per conto dell'Azienda Sanitaria Pubblica.



Che obblighi ho?

Quando sottoscrivi il contratto, hai il dovere di fare dichiarazioni veritiere, esatte e complete sul rischio da assicurare e di comunicare, nel corso del contratto, i cambiamenti che comportano un aggravamento del rischio assicurato. Le dichiarazioni non veritiere, inesatte o reticenti, o l'omessa comunicazione dell'aggravamento del rischio, possono comportare la cessazione della Polizza e la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo. Il Contraente e/o l'Assicurato sono tenuti a dichiarare alla Società l'eventuale esistenza o la successiva stipulazione, presso altri assicuratori, di assicurazioni riguardanti lo stesso Rischio e le medesime garanzie assicurate con la presente Polizza indicandone le somme assicurate.



Quando e come devo pagare?

La periodicità di pagamento del Premio è annuale. Il Premio deve essere pagato all'agenzia alla quale è assegnata la Polizza alla consegna della stessa ed è comprensivo di imposte. Il Premio può essere corrisposto in contanti, nei limiti previsti dalla normativa vigente, e con gli altri mezzi di pagamento consentiti dalla legge e attivati presso l'intermediario. Previo accordo di UnipolSai il Premio annuo può essere frazionato in più rate.



Quando comincia la copertura e quando finisce?

L'Assicurazione ha una durata annuale, salvo che non sia stipulata per una durata minore. L'assicurazione ha effetto dalle ore 24.00 del giorno indicato in polizza se il premio o la prima rata sono stati pagati; altrimenti ha effetto dalle ore 24 del giorno del pagamento. Se il Contraente non paga i premi o le rate di premio successivi, l'assicurazione resta sospesa dalle ore 24 del 15° giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24.00 del giorno del pagamento. L'Assicurazione termina alla scadenza indicata in Polizza.



Come posso disdire la polizza?

Non è prevista la possibilità per il Contraente di esercitare il diritto di recesso in caso di Sinistro. Il contratto non è soggetto a tacita proroga, pertanto cesserà alla sua naturale scadenza senza obbligo di disdetta tra le Parti.